

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 63 del 21/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.L.VO 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
PARCHEGGIO PROSPICIENTE IL P.O. DI GALLARATE DELL'ASST DELLA
VALLE OLONA PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI
DECORRENZA DEL CONTRATTO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Atteso che con deliberazione nr. 753 del 31.05.2018 è stato aggiudicato definitivamente l'affidamento in concessione del servizio di parcheggio prospiciente il P.O. di Gallarate dell'ASST Valle Olona alla ditta Falchi Srls di Vicenza alle condizioni di seguito riportate di cui all' offerta economica ivi allegata quale parte integrante:

- canone concessorio quinquennale offerto pari ad Euro 390.400,00 (IVA esclusa), con un rialzo del 56,16% sulla base di gara pari ad Euro 250.000,00 (IVA esclusa), con decorrenza dal 16 giugno 2018;

Rilevato che è stato notificato a questa ASST ricorso al Tar Lombardia nr. 1514/2018, da parte della ditta Sct Sistemi di Controllo Traffico S.r.l., 2° in graduatoria nella procedura di gara in parola, contro l'ASST della Valle Olona e nei confronti della ditta Falchi Srls, per l'annullamento previa sospensiva della deliberazione di aggiudicazione definitiva nr. 753 del 31.05.2018;

Vista la sentenza del Tar Lombardia con la quale accoglie il ricorso presentato dalla ditta Sct Sistemi di Controllo Traffico S.r.l. e *“per l'effetto annulla l'aggiudicazione del contratto alla società Falchi Srls”*;

Vista la nota e-mail in data 27.12.2018 dell'Avvocato dell'ASST Valle Olona, con la quale consiglia di impugnare la sentenza avanti al Consiglio di Stato per le seguenti motivazioni *“Il Tar ha, infatti, accolto il ricorso nella parte in cui SCT sosteneva che la Falchi dovesse essere esclusa dalla gara poiché, contrariamente a quanto previsto dal disciplinare, aveva ommesso di indicare il costo del lavoro sostenuto per il personale. Segnalo tuttavia -e della circostanza dà atto lo stesso Tar- che la questione è tutt'altro che pacifica.*

Assai di recente, infatti, il Consiglio di Stato (sentenza n. 2554 del 27/472018) ha statuito che il dLgs 50/2016 non sanziona con l'esclusione l'offerta che non indichi partitamente i costi per la sicurezza e quelli per il personale, sicché la stazione appaltante è tenuta a far uso del soccorso istruttorio.

Dello stesso avviso è anche l'ANAC.

Da ultimo, la V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza dello scorso 25 ottobre, visto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, ha devoluto la questione all'Adunanza plenaria, che non si è ancora pronunciata nel merito.

In buona sostanza, ritengo la sentenza utilmente impugnabile avanti al Consiglio di Stato.

Al fine di evitare all'Ente le spese per il contributo unificato da versare in caso di appello, sono tuttavia dell'avviso di attendere le iniziative di Falchi: se (come prevedo) la ditta impugnerà la sentenza, potremmo limitarci a costituirci nel giudizio già instaurato dal controinteressato, il che ci esimerebbe dal versamento del contributo unificato.

Segnalo, da ultimo, che la sentenza (a mio avviso ingiustamente, visto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia) ha condannato la ASST e Falchi a rifondere alla

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

ricorrente, nella misura del 50% ciascuna, le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 e, in caso di passaggio in giudicato della sentenza, ha condannato la ASST a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato.”;

Atteso che per quanto sopra è stata richiesta tramite nota e-mail in data 02.01.2019 la disponibilità all'attuale fornitore Sct S.r.l. di Albenga (SV) ora SCT Group S.r.l. come da comunicazione di fusione per incorporazione del 28.12.2018, alla prosecuzione per il periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019, e che la ditta Sct Group S.r.l., attuale appaltatore del servizio in parola, si è resa disponibile alla prosecuzione contrattuale del servizio di gestione del parcheggio prospiciente il P.O. di Gallarate alle medesime condizioni contrattuali in atto giusta delibera nr. 1746 del 21.12.2018;

Vista la proposta n. 5/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra:

- di garantire la prosecuzione contrattuale del servizio di gestione del parcheggio prospiciente il P.O. di Gallarate con la ditta Sct Group S.r.l. che si è resa disponibile alla prosecuzione contrattuale alle medesime condizioni contrattuali in atto, giusta delibera nr. 1746 del 21.12.2018, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019, nelle more dell'impugnazione della sentenza avanti al Consiglio di Stato, come segue:
 - di introitare la somma di Euro 5.443,75 (IVA esclusa),
 - di riconoscere alla ditta Sct Group S.r.l. un canone di noleggio mensile per l'impianto di controllo accessi di Euro 1.850,00 (IVA esclusa);

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 5/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

- 1° - di garantire, per le motivazioni addotte in premessa, nelle more dell'impugnazione della sentenza avanti al Consiglio di Stato, la continuità del servizio di gestione del parcheggio prospiciente il P.O. di Gallarate, con la ditta Sct Group S.r.l., per il periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019, alle seguenti condizioni:
- di introitare la somma di Euro 5.443,75 (IVA esclusa),

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

– di riconoscere alla ditta SCT Group S.r.l. un canone di noleggio mensile per l'impianto di controllo accessi di Euro 1.850,00 (IVA esclusa);

2° - di contabilizzare i ricavi di Euro 5.443,75 (IVA esclusa) derivante dalla concessione in parola, al conto 402210145 "altri ricavi diverse attività non sanitarie da privati";

3° - di contabilizzare l'onere del presente provvedimento pari ad Euro 2.257,00 (IVA compresa) relativo al canone di noleggio impianto controllo accessi al conto 707290090 "noleggi diversi" in rate mensili, CIG ZAD2692948 (Sottobudget 2019003009/ECN);

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente